



COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di SALERNO

Codice Fiscale 0019125 0653
Piazza GB Ferrajoli, 17, 84010 Sant'Egidio del Monte Albino (SA) P.IVA 00191250653
pec: comune.segidioma@asmepec.it

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerno
12 DIC. 2024
Prot. N. 19/23

DECRETO SINDACALE

**INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
DEL 15-11-2024**

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, secondo le modalità ed i criteri, stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

RICORDATO:

-che ai sensi dell'art.107, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;

- che ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

EVIDENZIATO che con Regolamento sul Corpo di Polizia Municipale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 10.04.2015, veniva istituito il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, che costituisce struttura a sè stante all'interno dell'Ente e che al Corpo di Polizia Municipale, diretto e gestito da un funzionario- comandante, sovrintende il Sindaco ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge 07 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regione Campania n.12 del 13/06/2003;

CONSIDERATO che la macrostruttura del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è composta come segue:

- 1) Area Affari Generali
- 2 Area Economico-Finanziaria;
- 3) Area Tecnica;
- 4) Area Urbanistica ed Edilizia – Suap
- 5) Area Vigilanza

DATO ATTO che il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino è Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, e, pertanto, la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 19, comma 2, del d.lgs 165/2001 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 20 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021;

ATTESO che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'Ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, definite quali incarichi di Elevata Qualificazione, a personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D);

RILEVATO che:

- nell'ambito del Servizio di P.M., non sono presenti dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D), sicchè l'assegnazione dell'incarico di Elevata Qualificazione, nelle more di reperire nuova e diversa figura di EQ, che avverrà quanto prima in conformità al piano del fabbisogno del personale, non risulta immediatamente e direttamente effettuabile, ai sensi della normativa citata sopra;

-la misura dell'incarico *ad interim*, nella fattispecie, ad altro dipendente di EQ, come previsto dall'17, comma 5, del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, non garantirebbe, in vigenza dell'attuale organigramma, continuità ed efficacia all'azione amministrativa, anche per la conseguente impossibilità di una continuativa messa a disposizione della direzione del servizio di Polizia Municipale delle risorse lavorative dell'incaricato, rivelandosi peraltro non percorribile ad ordinamento vigente per le seguenti ragioni:

- il Capo III° C.C.N.L.22.01.2004 richiama l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento ed alla valorizzazione del settore della Polizia Locale in ossequio alla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione (v. art. 11 comma 7 L.R. n. 12/2003);
- all'interno delle aree di attività degli Enti Locali, vige il principio della piena mobilità tra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale; detto principio non può essere attuato mediante l'accorpamento dell'area di vigilanza in altra struttura di massima dimensione dell'ente, dal momento che la figura professionale del personale di P.M. esclude l'intercambiabilità, ne' può essere adibito ad altri compiti se non a quelli espressamente indicati nella L. n. 65/86 e L.R. n. 12/2003;
- la Polizia Municipale è chiamata a svolgere un ruolo polifunzionale, al servizio della comunità locale e di quella nazionale, rispondendo a diverse autorità oltre a quella comunale;
- la polizia municipale non può essere posta alle dipendenze di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di appartenente alla polizia municipale (C.d.S. 4663/2000; C.d.S. 1359/2001; C.d.S. 1360/2001);

VISTE le indicazioni contenute nel parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14 Luglio 2009, in base al quale, la legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale 7/3/1986, n. 65, ha dettato particolari disposizioni in merito alla organizzazione dei servizi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai comuni, in ragione della peculiarità delle funzioni medesime e del personale chiamato a svolgerle. Anche la normativa contrattuale, pur non avendo riconosciuto uno status diverso e distinto da quello degli altri dipendenti dell'ente locale, ha previsto specifiche norme per il trattamento giuridico ed economico del personale appartenente ai corpi o servizi di polizia municipale, conformemente a quanto stabilito dalla stessa legge-quadro n. 65/86, che ha demandato alla contrattazione collettiva di settore la fissazione dei titoli di studio necessari per

l'accesso alle varie categorie e al regolamento comunale per quanto attiene all'ordinamento e all'organizzazione del corpo o servizio stesso (artt. 8 e 9). Dal quadro normativo complessivo emerge, quindi, chiaramente il ruolo particolare che assume il settore di polizia municipale nell'ambito della struttura organizzativa del comune, per le delicate funzioni locali e statali che assolve, e la necessaria qualificazione professionale richiesta al personale addetto, qualificazione che non può essere facilmente acquisibile se non dopo aver seguito corsi di formazione e di aggiornamento solitamente previsti ed avviati con apposite leggi regionali, competente ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 65/86;

VISTO il parere espresso dal Dipartimento di P.S. con nota n. 557/PAS/14681.12982(10)1 del 6 agosto 2008, che il dipendente nominato responsabile del servizio di polizia municipale debba appartenere all'area di vigilanza oltre, naturalmente, essere in possesso della particolare qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni medesime, requisiti indispensabili anche per l'attribuzione della qualità di agente di P.S. oltre quelli previsti dall'art. 5 della precitata legge n. 65/1986;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere, nel reperimento della figura cui conferire l'incarico, le indicazioni fornite dalla legge-quadro n. 65 del 7.3.1986 (ordinamento Polizia Municipale) e della L.R 12/2003 (recante *Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza*) sulla necessità, che il dipendente, da nominarsi responsabile del citato servizio, sia organico all'Area di vigilanza;

ATTESO che, per quanto sin qui evidenziato, si verte, nell'ipotesi in cui risulta, da un punto di vista organizzativo, in questa specifica fase, non poter attribuire ai dipendenti di ex categoria D, già titolari di incarico di EQ, un "incarico ad interim", ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del CCNL 2019/2021;

RITENUTO, si debba, quindi, concludere, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del CCNL 2019/2021 che risulta, allora, possibile, in via eccezionale, temporanea e transitoria, conferire l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale inquadrato nell'area degli Istruttori (ex categoria C), purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, nelle more e per il tempo strettamente necessario al reperimento del dipendente di qualifica EQ, Area di Vigilanza, che avverrà quanto prima in riferimento alle prescrizioni del programma triennale del fabbisogno del personale;

DATO ATTO che nell'ambito del Servizio Polizia Municipale svolgono attività lavorativa dipendenti, inquadrati nella ex categoria C, che dispongono, potenzialmente, della professionalità necessaria per poter ricevere, nelle more di diverse valutazioni e determinazioni di questa A.C., un incarico di EQ;

CONSIDERATO che il funzionario sarà preposto all'Area Vigilanza e incaricato della relativa responsabilità, per cui dovrà dimostrare adeguata esperienza e competenza specifica nel settore;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4 del 16.11.2023 con il quale è stato individuato e nominato Responsabile dell'Area Vigilanza il lgt Antonio Maiorino per il periodo 2023/2024;

CONSIDERATA la qualificazione professionale, le conoscenze e i requisiti culturali posseduti dal Lgt Antonio Maiorino rispetto alle competenze richieste per la posizione da ricoprire, nonché l'esperienza concretamente maturata dalla stessa in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, e che lo stesso risulta adeguato

all'incarico da conferire, considerata la piena corrispondenza all'esigenze di questo Ente delle esperienze formative, professionali e attitudinali possedute;

RITENUTO, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, di confermare l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza/Comandante del Corpo di Polizia Municipale al Lgt Antonio Maiorino - istruttore di vigilanza dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente, per un periodo di 12 mesi e comunque con durata massima coincidente con il tempo strettamente necessario al reperimento del dipendente dell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex categoria D) nell'Area Vigilanza, rinnovabili, ove ne sussistano i presupposti, comunque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi secondo cui il Sindaco, con proprio provvedimento, conferisce l'incarico di responsabile di Area, in relazione agli obiettivi assegnati ed alle funzioni assolte, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali e legislative;

DATO ATTO che al Responsabile di Area sarà attribuita l'indennità di EQ (art.19 del CCNL 2019/2021), nella misura risultante dalla pesatura della posizione organizzativa ad opera del N.I.V. dell'Ente, nonché la retribuzione di risultato previa valutazione annua positiva;

PRECISATO, altresì, che l'importo della precitata indennità di posizione potrà essere modificata in qualsiasi momento, a seguito di una nuova pesatura operata dal Nucleo Interno di Valutazione, nonché in relazione alle sopravvenute esigenze del bilancio comunale;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

DECRETA

- 1) **Di confermare**, per le motivazioni esplicitate in premessa, l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza e Comandante del Corpo di Polizia Municipale al Lgt Antonio Maiorino - istruttore di vigilanza dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente, per un ulteriore periodo di 12 mesi decorrenti dal 16.11.2024, e comunque con durata massima coincidente con il tempo strettamente necessario al reperimento del dipendente dell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex categoria D) nell'Area Vigilanza, rinnovabile, ove ne sussistano i presupposti, comunque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco;
- 2) **Di attribuire** allo stesso l'indennità di EQ (art.19 del CCNL 2019/2021), nella misura risultante dalla pesatura della posizione organizzativa ad opera del N.I.V. dell'Ente, nonché la retribuzione di risultato previa valutazione annua positiva;
- 3) **Di dare atto** che al Responsabile dell'Area sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui all'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. n.267/2000;
- 4) **Di stabilire** che l'incarico può essere:
 - revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per la modifica o soppressione della posizione organizzativa;
 - modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;
- 5) **Di dare atto** che per quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia ai Regolamenti comunali, al Sistema di misurazione e valutazione della performance, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto;

DISPONE

- 1 la notifica del presente provvedimento al Lgt Antonio Maiorino
- 2 la comunicazione del presente provvedimento al Segretario Comunale, all'Ufficio personale e all'Ufficio Ragioneria, al Nucleo di Valutazione, per i seguiti di rispettiva competenza.
- 3 la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Sant'Egidio del Monte Albino, 15.11.2024

Il Sindaco

Dott. Antonio La Mura

